

Scheda di dettaglio

FONDO INVESTIMENTI TOSCANA

Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive

Finalità generale	Al fine di favorire il rilancio dell'offerta nel settore turistico in Toscana, fortemente danneggiata a seguito dell'epidemia da Covid-19, è prevista la concessione di un sostegno alle strutture turistico ricettive professionali ubicate nel territorio regionale.
Obiettivo operativo	L'obiettivo è quello di sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrata, le strutture turistico ricettive, di tipo alberghiero o extra-alberghiero professionale, che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una paralisi pressochè totale della propria attività.
Territori interessati	Intero territorio regionale toscano
Soggetti beneficiari	Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori di attività sotto specificati.
Criteri di selezione	<p>Ai fini dell'ammissibilità, tutte le domande verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018.</p> <p>Considerata la dimensione finanziaria dell'intervento e l'assenza di un progetto di investimento, non sarà verificata la capacità economico-finanziaria.</p>
Settori ammissibili	<p>Sono ammissibili le domande presentate da imprese (e liberi professionisti dotati di partita IVA con codice ATECO del settore) aventi tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco Istat 2007:<ul style="list-style-type: none">◦ 55.10.00 Alberghi◦ 55.20.10 Villaggi turistici◦ 55.20.20 Ostelli della gioventù◦ 55.20.30 Rifugi di montagna◦ 55.20.40 Colonie marine e montane◦ 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence◦ 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;• appartenere al settore alberghiero o extra-alberghiero professionale, con <u>esclusione di agriturismo, agriturismo e aree di sosta;</u>• essere dotate di Codice Unico Identificativo regionale delle strutture ricettive;• non avere sospeso l'attività per oltre 9 mesi a far data dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021; a tal fine sarà richiesto di allegare alla domanda di aiuto copia di almeno una ricevuta di notifica alloggiati alla pubblica sicurezza.
Tipologia ed entità dell'aiuto	<p>L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è determinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence, in base alle seguenti fasce di riduzione di fatturato:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ da 100% a 86,00%: 5.000,00 euro ○ da 85,99% a 70,00%: 4.500,00 euro ○ da 69,99% a 55,00%: 3.500,00 euro ○ da 54,99% a 40,00%: 3.000,00 euro ○ da 39,99% a 30,00%: 2.500,00 euro <ul style="list-style-type: none"> ● per tutti gli altri soggetti appartenenti al settore extra-alberghiero professionale: 2.500,00 euro. <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (in seguito "2° periodo") sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020 (in seguito "1° periodo").</p> <p>Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica del suddetto calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo; per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi ma il contributo spettante verrà riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di operatività rispetto ai 12 mesi totali nel periodo di osservazione. In entrambi i casi, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.</p> <p>Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.</p> <p>Data la natura dell'aiuto (ovvero quella di ristoro per il calo di fatturato/corrispettivi), l'agevolazione concessa non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità del calo di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/i professionisti che abbiano svolto l'attività solo per una porzione del 1° periodo, si assumerà invece una stima della perdita di fatturato/corrispettivi dell'intero anno, ottenuta dalla media mensile della perdita di fatturato/corrispettivi effettivamente realizzata nel periodo osservato, rapportata ai 12 mesi.</p> <p>Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato, sia per la determinazione del calo di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.</p> <p>Gli aiuti saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.</p> <p>In considerazione della finalità dell'aiuto, nonché dell'entità dello stesso, si ritiene non applicabile l'art. 20 della L.R. 71/2017.</p>
Istruttoria domanda di agevolazione	<p>L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. a partire dal giorno successivo alla data di chiusura di presentazione delle domande e si conclude nei 30 giorni successivi con l'approvazione di una graduatoria. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di calo di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente, privilegiando quindi le domande presentate da</p>

	<p>imprese/professionisti che hanno registrato un maggior calo di fatturato/corrispettivi nel periodo osservato. Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati di default tutti al primo posto nella graduatoria.</p> <p>Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo di fatturato/corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.</p> <p>Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.</p> <p>Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui sopra, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.</p>
Erogazione	<p>Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p> <p>L'erogazione viene effettuata alla conclusione dell'istruttoria di ammissione della domanda di agevolazione.</p>
Quadro finanziario	<p>Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento sono stanziare per effetto dell'art. 27 del D.L. 41/2021 sul capitolo 53311 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021. La dotazione complessiva ammonta ad Euro 8.600.000,00 e viene così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 4.300.000,00 sono destinati ai soggetti con codice ATECO 55.10.00 e codice ATECO 55.20.51, limitatamente ai soli residence <p>ed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 4.300.000,00 sono destinati a tutti gli altri soggetti, <p>con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei due raggruppamenti sull'altro.</p> <p>Le suddette risorse potranno essere rendicontate in overbooking a valere sulla linea di azione 3.1.1.a3 del POR CREO Toscana 2014/2020.</p>